

**Regno dei Paesi Bassi  
e Leeuwarder Papierwarenfabriek BV  
contro  
Commissione delle Comunità europee**

« Aiuto nel settore della trasformazione del cartone »

Massime

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata*  
(Trattato CEE, artt. 190 e 214)
2. *Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che accerti l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune — Obbligo di motivazione — Indicazioni necessarie*  
(Trattato CEE, artt. 92, 93 e 190)
3. *Atti delle istituzioni — Decisione individuale — Pubblicazione — Osservanza del segreto professionale — Esclusione dalla pubblicazione dei dati coperti dal segreto commerciale*  
(Trattato CEE, artt. 191 e 214)

1. La motivazione di una decisione recante pregiudizio deve consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. La necessità di motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi adottati e dell'interesse che i destinatari od altre persone riguardate direttamente ed individualmente dall'atto, ai sensi dell'art. 173, 2° comma,

del trattato, possono avere alle relative spiegazioni. Essa non può essere svuotata del proprio contenuto essenziale dall'interpretazione estensiva dell'obbligo del segreto professionale sancito dall'art. 214 del trattato.

2. Benché in taluni casi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso possa risultare che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e ad alterare, o a minacciare di alterare, la concorrenza, la

Commissione deve quanto meno indicare queste circostanze nella motivazione della decisione. La decisione che non contenga indicazioni relative alla situazione del mercato di cui trattasi, alla quota su detto mercato dell'impresa che ha fruito dell'aiuto, alle correnti di scambi delle merci di cui trattasi fra gli Stati membri nè alle esportazioni dell'impresa non soddisfa questa esigenza di motivazione.

La Commissione del pari, qualora intenda lasciare a uno Stato membro una certa libertà di decisione circa i provvedi-

menti da adottare per porre termine alla trasgressione costituita dall'attribuzione di una sovvenzione vietata dal trattato, deve fornire nel proprio provvedimento delle indicazioni che consentano di individuare i provvedimenti che possono essere presi in considerazione.

3. La Commissione, onde adempiere l'obbligo di osservare il segreto professionale sancito dall'art. 214 del trattato, può escludere dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale di una decisione individuale i dati che essa consideri coperti dal segreto commerciale.

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN del 16 gennaio 1985 \*

*Signor Presidente,  
signori Giudici,*

nelle presenti cause riunite il Regno dei Paesi Bassi e la Leeuwarder Papierwarenfabriek BV (in prosieguo « LPF ») contestano la legittimità di una decisione della Commissione datata 22 luglio 1982, secondo cui il governo olandese avrebbe concesso alla LPF un aiuto che era incompatibile con l'art. 92 del trattato CEE. A sostegno della Commissione, convenuta, sono intervenute varie imprese concorrenti della LPF.

Prima dei fatti di cui è causa esisteva la società Leeuwarder Papierwarenfabriek NV (in prosieguo « Leeuwarder »), fondata nel 1907, che fabbricava, in Frisia, materiali da imballaggio. Essa è designata nella decisione

come « un'impresa di trasformazione del cartone ». Nel 1968 detta società diveniva un'affiliata al 100% della Papierfabrieken Van Gelder Zonen NV (in prosieguo « Van Gelder »). Agli inizi degli anni '70, la Van Gelder incontrava difficoltà finanziarie, che si ripercuotevano sulla Leeuwarder. A seguito di una riorganizzazione avvenuta nel 1977, durante gli anni 1979 e 1980 la situazione finanziaria della Leeuwarder registrava un certo miglioramento mentre quella della Van Gelder si deteriorava nuovamente. Si giungeva allora ad un accordo con la Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (in prosieguo « NOM »), ente per lo sviluppo regionale competente per la Frisia, nel senso che sarebbe stata creata una nuova società (la « LPF ») al cui capitale azionario avrebbero partecipato, ciascuna per il 50%, la Van Gelder e la NOM. Quest'ultima ver-

\* Traduzione dall'inglese.